



**DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE:  
PROCEDIMENTO DI RINNOVO DEL CONSIGLIO CAMERALE 2026-2031:  
DETERMINAZIONE IN ORDINE ALLE ULTERIORI MODALITÀ DI VERIFICA  
DEGLI ELENCHI DEGLI ASSOCIATI**

Il giorno 4 giugno 2026, presso la sede della Camera di Commercio di Livorno, il Responsabile del Procedimento Dott. Pierluigi Giuntoli:

**PREMESSO CHE**

- è in corso la procedura per la ricostituzione del Consiglio della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno disciplinata dal D.M. 4 agosto 2011, n. 156 e successive modificazioni;
- le associazioni di categoria interessate hanno provveduto a trasmettere i rispettivi elenchi delle imprese associate, unitamente alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà attestanti la consistenza numerica e la regolarità delle posizioni associative;
- l'Amministrazione ha il dovere istituzionale di contemperare l'esigenza di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni con i principi costituzionali e comunitari di efficacia, efficienza, economicità e proporzionalità dell'azione amministrativa;

**VALUTATO CHE**

- la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico (ora MIMIT) n. 183842 del 26 settembre 2011 ha espressamente chiarito che, anche al fine di garantire la massima riservatezza dei dati associativi trasmessi dalle organizzazioni imprenditoriali, i controlli a campione sugli elenchi degli associati trovano giustificazione esclusivamente in due precise fattispecie: l'esistenza di specifiche richieste provenienti dagli organi giudiziari, oppure la sussistenza di esigenze di verifica effettivamente rilevanti ai fini dell'esito finale della procedura di ricostituzione del Consiglio;



- la medesima Circolare ministeriale evidenzia come l'attivazione di verifiche generalizzate o non strettamente necessarie determini un inutile appesantimento della procedura amministrativa, in palese contrasto con il principio di divieto di aggravamento del procedimento sancito dall'art. 1, comma 2, della Legge n. 241/1990;
- richiamato l'art. 2, co. 3 del disciplinare per l'esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 ai fini della procedura di rinnovo del consiglio camerale 2026-2031, secondo cui i controlli a campione saranno effettuati anche tenendo conto delle indicazioni che il Ministero dello Sviluppo Economico, con proprie note, ha fornito al fine di contemperare l'effettiva rilevanza di tali verifiche con l'esigenza di riservatezza dei dati associativi, oltre che allo scopo di evitare un inutile appesantimento della procedura;
- i dati personali contenuti negli elenchi delle imprese associate, con particolare riferimento ai dati relativi all'adesione a una determinata associazione sindacale o di categoria, rientrano nell'ambito di tutele rafforzate dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), in quanto idonei a rivelare l'orientamento sindacale e associativo dei soggetti coinvolti;
- l'esecuzione di controlli massivi o a campione, in assenza di motivate e concrete anomalie o di contestazioni formali che possano alterare l'attribuzione dei seggi, costituirebbe una lesione del diritto alla riservatezza non proporzionale all'effettiva esigenza di tutela della regolarità e della trasparenza del provvedimento;

### **CONSIDERATO ALTRESÌ CHE**

- le dichiarazioni prodotte dai legali rappresentanti delle associazioni sono rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con assunzione di responsabilità penale in caso di falsità, elemento che conferisce una presunzione di legittimità e veridicità ai dati trasmessi fino a prova contraria;
- l'attivazione di una fase di controllo ispettivo diffuso, a fronte di un quadro istruttorio chiaro e privo di elementi di criticità o di sovrapposizioni di elenchi, determinerebbe un ingiustificato prolungamento dei tempi procedurali, con il rischio di



compromettere i termini stabiliti per l'insediamento del nuovo organo camerale e di generare un potenziale danno da ritardo per il regolare funzionamento dell'Ente;

### **DETERMINA**

1. di non procedere all'effettuazione di controlli a campione sugli elenchi delle imprese appartenenti alle associazioni di categoria partecipanti alla procedura di rinnovo del Consiglio Camerale, nei settori economici “Industria” e “Trasporti e Spedizioni” dove si è candidato un unico apparentamento e quindi in assenza di controinteressati;
2. di non procedere all'effettuazione di controlli a campione sugli elenchi delle imprese appartenenti alle associazioni di categoria partecipanti alla procedura di rinnovo del Consiglio Camerale nei settori “Artigianato, Commercio, Turismo e Servizi alle Imprese” in quanto l’attivazione di ulteriori verifiche determina un inutile appesantimento della procedura amministrativa, ai fini della relativa assegnazione dei seggi, in palese contrasto con il divieto di aggravamento del procedimento sancito dall’art. 1 co. 2 della L. 241/90;
3. di procedere all’effettuazione dei controlli a campione nei settori Agricoltura e Cooperazione e, relativamente ai settori sopra richiamati, soltanto su specifiche richieste degli organi giudiziari o di motivate esigenze istruttorie connesse alla certezza del riparto dei seggi
4. di dare atto che la regolarità della procedura resta presidiata dalle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese dai rappresentanti delle associazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dalle verifiche incrociate già effettuate d'ufficio sui dati strutturali delle imprese.
5. di inserire il presente provvedimento nel fascicolo del procedimento e di darne pubblicità sul sito camerale nella sezione dedicata al rinnovo del consiglio camerale 2026-2031.



## **IL SEGRETARIO GENERALE**

(Dott. Pierluigi Giuntoli)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt.  
20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del  
7/3/2005 e s.m.i.)